

**IL TRIBUNALE DI SALERNO,**

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente Est</i>
<i>Dottor</i>	<i>Enza Faracchio</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottor</i>	<i>Sara Serretiello</i>	<i>Giudice</i>

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

A SEGUITO DEL RECLAMO PROPOSTO DA

1) *[Redacted]*
 C.F.: *[Redacted]*
 Rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mandetta

RECLAMANTE

AVVERSO

2) Fallimento n. *[Redacted]* "auct. i.r.l."
 C.F.: *[Redacted]*
 In persona del curatore dott. *[Redacted]*

RECLAMATO3) F. *[Redacted]* NOC.F.: GI *[Redacted]*

Rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romanelli e Paolo Romanelli

INTERVENTORE4) F. *[Redacted]*C.F.: PI *[Redacted]*

Rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Annunziata

INTERVENTORE**VICENDA****1.1**

Il reclamo ex art. 26 L.F. oggetto di questo giudizio è stato proposto dal sig. *[Redacted]* in qualità di creditore privilegiato nonché presidente del Comitato dei Creditori, avverso il provvedimento del G.D., dott.ssa *[Redacted]* lia datato al 09/01/2023, con il quale veniva disposta la autorizzazione a non gravare la sentenza n.3938/2022, resa nel procedimento avente R.G. n. 7101/2007 dinanzi al Tribunale di Salerno.

1.2

Con decreto del 28/02/2023, il Presidente di Sezione, dott. Giorgio Jachia, in relazione al reclamo proposto avverso il provvedimento della dott.ssa F., fissava l'udienza collegiale per il giorno 22/03/2023 con modalità di trattazione in forma scritta.

1.3

Preliminarmente appare opportuno per mera chiarezza espositiva riportare un brano della nota del C.F. in calce alla quale il G.D. ha vergato il proprio provvedimento.

In particolare, il C.F. così in tale nota riassume la vicenda:

- che in data 01.10.2018 il Giudice Delegato autorizzava la Procedura a procedere nella riassunzione del giudizio incardinato dalla società in bonis dinanzi al Tribunale di Salerno (dott. no) R.G. n. 7101/2007 contro I. di Salerno, nominando all'uopo l'Avv. M. ro di Salerno;
- che il giudizio in questione aveva ad oggetto l'accertamento della illegittima segnalazione a sofferenza in centrale rischi della el periodo dal 2004 al 2006 operata dagli istituti di credito convenuti e la conseguente domanda di risarcimento del danno, quantificati dalla in bonis in €. 150 mln;
- che in corso di causa veniva disposta una prima CTU a firma della dott.ssa o che confermava l'assenza, alla data di segnalazione a sofferenza, di elementi pregiudizievoli legittimanti l'iscrizione del nominativo in centrale rischi, senza procedere alla quantificazione del danno. Tale CTU era oggetto da parte di tutti i convenuti di eccezioni di invalidità e/o di nullità, fondate sia su rilievi di merito (quale l'erronea valutazione di documenti contestati) che di forma (mancato coinvolgimento dei Consulenti Tecnici di Parte in alcune fasi, ritenute decisive, del procedimento peritale).
- Tali eccezioni venivano accolte dal G.I. che disponeva la rinnovazione della CTU, conferendo incarico a diverso consulente, dott. C. tta; -
- che il CTU. , in risposta ai quesiti posti dal G.I., ha ritenuto che "sulla base dell'analisi della documentazione allegata ai fascicoli di causa, tenuto conto delle risultanze dell'analisi quantitativa e qualitativa condotta a cui si rimanda, fossero ravvisabili indicatori di un possibile stato di insolvenza della Fatrotek o comunque di una percepibile difficoltà economica della società tali da considerare legittima la segnalazione a sofferenza".
- che dette conclusioni venivano contestate dalla scrivente Procedura in corso di causa;
- che in data 11.11.2022 il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3938/2022, ha accolto parzialmente la domanda articolata dalla società in bonis con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

1.4

Per completezza va subito precisato che la motivazione del provvedimento reclamato è integrato dal parere conforme al provvedimento reso dal C.F. laddove osserva "che sebbene il comitato dei creditori abbia espresso parere favorevole alla proposizione dell'appello, tuttavia, nel caso di specie, non controvertendosi, a ben vedere, in tema di rinuncia all'azione, quanto piuttosto di autorizzazione alla proposizione del gravame avverso la suddetta sentenza, la relativa determinazione spetta esclusivamente al G.D. nell'esercizio dei suoi poteri, in base al disposto di cui all'art. 25 primo co. n. 6 L.F. ("il G.D. autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come



convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi"); - che pertanto è rimessa alla valutazione della S.V. ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 6) la autorizzazione in merito alla eventuale proposizione del gravame avverso la Sentenza in oggetto. Tanto premesso lo scrivente, riportandosi ai pareri già espressi dal sottoscritto, dal legale della curatela e dal CTP e tenuto, altresì, conto del parere del CDC chiede che la SVI ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. 6) L.F. voglia assumere ogni più idonea determinazione in ordine all'opportunità di proporre o meno appello avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno n. 3938/22 pubblicata il 11.11.2022

1.5

Tanto rammentato va subito rammentato che il giudizio proposto avente RG n.7101/2007 riguarda l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la C.R. della Banca d'Italia, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stimati e quantificati nella somma di € 150.000.000,00.

In tale procedimento il G.I., a seguito di complessa attività istruttoria, espletata anche mediante perizie di natura tecnico-contabile, ha solo parzialmente accolto la domanda proposta: 1) statuendo "la illegittimità delle segnalazioni a sofferenza degli istituti di credito convenuti [...] e per l'effetto la immediata cancellazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia" 2) accogliendo solo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (quantificato nella misura di €100.000,00); 3) rigettando, per mancanza nesso eziologico tra la segnalazione illegittima e la contrazione dei finanziamenti, la liquidazione del danno patrimoniale.

1.6

Pertanto, parte reclamante in questa sede censura il provvedimento ex art. 25 L.F. con cui il G.D., acquisiti i pareri del curatore e del legale della procedura, si pronunciava nel senso di autorizzare a non appellare la sentenza.

Va poi rammentato l'intervento *ad adiuvandum* dell'Avv. (), (in qualità di creditore e membro del comitato dei creditori) che chiede: - la revoca del provvedimento reclamato; - di autorizzare a proporre gravame avverso la sentenza n. 3938/2022; - di provvedere alla nomina di altro difensore.

Va parimenti rammentato l'intervento di F o che si associa alle conclusioni rassegnate dal reclamante.

1.7

Il primo motivo giuridico per l'appellabilità inerisce alla violazione dell'art. 112 c.p.c. in merito all'asserita violazione del principio operante in ambito processuale, c.d. "chiesto e pronunciato", avendo la "Fatrotek" chiesto "danni da perdita dell'esistente pacchetto clienti ed ordini, con connessi danni conseguenza", e non anche danni da mancata concessione di nuova finanza.

Il secondo motivo attiene, invece, all'esistenza del nesso eziologico tra danni cagionati e l'illegittima segnalazione a sofferenza, non ponderata dal Giudice di prime cure: in particolare, parte reclamante si rifà a tutti i documenti già depositati e nello specifico alla corrispondenza tra la "Fatrotek"- I

Di particolare rilievo si qualifica poi la natura del terzo motivo all'interno del quale viene valutata come errata la situazione patrimoniale della "Fatrotek" nella parte della



sentenza in cui veniva evidenziato lo squilibrio patrimoniale e finanziario, in cui versava la società. L'odierno reclamante, riporta sul punto la concessione di nuove linee di credito che contrasterebbero sull'assunto della non floridità e stabilità finanziaria.

Il reclamo procede poi con la indicazione della asserita violazione dell'art. 25, ultimo capoverso, L.F., a causa di una paventata mancanza di motivazione del decreto, nonché sulla ipotetica errata ricostruzione da parte del Curatore dei documenti pretermessi, che avrebbe portato pertanto ad un "travisamento" da parte dello stesso G.D.

Inoltre, vengono riportati all'interno della documentazione ulteriori elementi di erroneità e di contraddittorietà, a detta del reclamante, del parere del Curatore, tra cui la paventata omissione di documenti che attestassero il nesso eziologico tra il danno e la segnalazione a sofferenza.

Gli ultimi punti di reclamo vertono sulla violazione ex art. 35, 1° co. L.F., evidenziando come il parere negativo del curatore, contenesse elementi costitutivi di un accordo con i difensori delle Banche, che necessiterebbe ai sensi della citata disposizione di legge, l'obbligatorio parere del Comitato dei Creditori; ancora il reclamante pone in luce un possibile conflitto di interessi degli ausiliari del fallimento (il curatore, il difensore della curatela ed il consulente tecnico-contabile), quali possibili portatori di "interessi personali economici propri quando hanno reso la loro opinione che è stata trasferita carente di "elementi essenziali" alla valutazione del G.D. ex multis gli atti alla sub procedura ex art. 35 L.Fall. R.D. 16 3- 42 n. 267".

1.8

Va poi annotato che il curatore del fallimento ha depositato note nelle quali espone i motivi per rigettare il reclamo ed in particolare le sue considerazioni in merito alla non sussistenza del nesso di causalità tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico della società Fatrotek; in particolare che non risulta dimostrato che in assenza di segnalazione, gli istituti di credito avrebbero continuato ad erogare crediti, stante la non florida situazione economico-finanziaria, della società.

Precisa, inoltre, che a suo parer in appello sarebbe inevitabile il conferimento di una consulenza tecnica con non solo notevole dilatazione dei tempi e dei costi del giudizio, ma anche il rischio di una *reformatio in peius* del decisum di prime cure, considerato l'esito non scontato del gravame.

1.9

Ritiene il collegio assorbente la considerazione secondo la quale il C.F. ed il G.D. non hanno tenuto conto del parere del Comitato dei Creditori.

Infatti - come del resto si legge nel parere del C.F. in calce al quale è stato redatto il provvedimento impugnato - è del tutto provato che il C.F. ed il G.D. abbiano convocato il C.C. per deliberare: **1) circa la rinuncia alla lite in sede di gravame mediante la proposizione di appello avverso la sentenza n. 3938/22 del Tribunale di Salerno; 2) la formalizzazione di tale rinuncia in sede di accordo transattivo con tutte le banche convenute; 3) la riserva del Fallimento di costituirsi in giudizio ove convenuto in assenza del predetto accordo.**

Inoltre, è del tutto provato che il Comitato dei creditori, con l'astensione della _____ ; quale creditore convenuto nel giudizio de quo, si sia pronunciato contro alla rinuncia alla lite e per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 3938/22 del Tribunale di Salerno



Infine, e quindi è del tutto provato che a seguito di tale diniego il C.F. abbia assunto la posizione secondo la quale non sarebbe materia di competenza del C.C. ma del G.D. perché si verte in materia disciplinata all'art. 25 primo co. n. 6 L.F. trattandosi non di rinuncia all'azione ma di non autorizzazione ad un gravame.

1.10

Il Collegio rileva preliminarmente che il C.F. avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all'art. 36 l. fall. perché il diniego del C.C. non poteva essere superato riqualificando la situazione giuridica dopo la convocazione del C.C.

Quindi tale diniego è atto divenuto del tutto definitivo ed è anche vincolante in quanto in questo caso non si verte in tema di mera autorizzazione all'azione a stare in giudizio ma, come aveva originariamente proposto il C.F., nell'ambito di una complessa situazione giuridica il cui presupposto era la rinuncia all'azione concordata con le controparti e quindi era una transazione da autorizzare ex art. 35 l. fall. dal comitato dei creditori.

In questo caso il C.F. avrebbe dovuto impugnare il diniego del C.C. alla transazione e questa impugnazione ex art. 36 l. fall. non è stata tempestivamente formulata.

Ora il C.F. propone una differente prospettiva, quella seconda la quale prima il G.D. e poi il Collegio (in sede di reclamo) possano a fronte del diniego irrevocabile del C.C. alla transazione (vale a dire alla rinuncia all'azione concordata con le controparti) rinunciare all'azione senza transazione.

Non è chi non veda che qualora si volesse accogliere – per mera prova di resistenza - la tesi secondo la quale in astratto il G.D. può autorizzare a non impugnare una sentenza senza interpellare il C.C. tale tesi non potrebbe essere in questo caso applicata in quanto prevale il giudicato endoconcorsuale insito nel provvedimento – non impugnato – del C.C. che non solo non ha accolto la proposta transattiva ma ha anche autorizzato a proporre appello.

1.11

Del resto, senza entrare nel merito in quanto appunto coperto dal giudicato endoconcorsuale, non è chi non veda che si tratta di decisione complessa ma suscettibile di possibile rivisitazione perché risulta accolto l'aspetto più importante del processo, la statuizione dell'illegittimità della segnalazione, perché risulta accolta la tesi che un danno non patrimoniale è stato arrecato e sembrerebbe affermata non la totale assenza di danni patrimoniali ma solo la non sussistenza del nesso eziologico tra la causa e un possibile danno.

1.12

Da qui l'accoglimento del reclamo, l'autorizzazione all'azione con conferma del difensore che ha patrocinato l'azione ed ha soltanto reso un parere contrario al gravame, ma la compensazione delle spese del reclamo per la complessità e la peculiarità dei temi trattati.

DISPOSITIVO



Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:

PQM

- (1). Accoglie il reclamo;
- (2). autorizza a proporre gravame avverso la sentenza n. 3938/2022;
- (3). Conferma il difensore nominato in primo grado avv. I. ;
- (4). Compensa le spese;
- (5). ordina alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite;

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 22/03/2023

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

